CONVENZIONE QUADRO PROGRAMMA ASSICURATIVO ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI

Convenzione tra l'Ordine Ingegneri di Bari e LINK BROKER SRL

La presente convenzione è stipulata tra l' Ordine Ingegneri di Bari – con sede in Viale Japigia nr. 184, 70126 Bari per conto dei propri Iscritti, da una parte e AEC Spa, Società iscritta al n. A000072848 del RUI presso www.ivas.it, con sede in Piazza delle Muse, 7 – 00197 Roma, dall'altra parte.

Broker:

Filippo Moschetti

Corrispondente Lloyd's:

LINK BROKER SRL

Assicuratore:

Alcuni sindacati dei Lloyd's

è convenuto tra le parti quanto segue:

1. OGGETTO

La facoltà per tutti gli iscritti all' Ordine Ingegneri di Bari, di sottoscrivere le coperture assicurative a condizioni contrattuali e condizioni di tariffa previste dal programma assicurativo.

2. DECORRENZA E DURATA

Dalla data della firma e scadenza a 12 mesi con successivi taciti rinnovi di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. novanta giorni prima della scadenza. In caso di risoluzione dell'accordo le polizze in vigore al momento proseguiranno sino alla loro naturale scadenza contrattuale.

Le polizze verranno emesse con decorrenza alla data specificatamente convenuta e scadenza dopo 12 mesi.

3. COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

I prodotti verranno commercializzati da Filippo Moschetti

4. RECIPROCI IMPEGNI

a. da parte della LINK BROKER SRL

a) fornire le coperture di cui al punto 1 ad ogni professionista iscritto all' Ordine Ingegneri della Provincia di Bari che ne faccia richiesta, aderendo alla convenzione con le modalità previste dal punto 5 che segue, sempreché in presenza di NCD – dichiarazione di assenza sinistri relativa agli ultimi cinque anni compilata, datata e firmata;

 fornire un qualificato servizio di consulenza ai professionisti in ordine alle problematiche assicurative della categoria attraverso la propria struttura centrale e periferica;

c) intervenire agli incontri, seminari e congressi organizzati dall' Ordine Ingegneri della Provincia
Bari in cui gli argomenti trattati siano attinenti al tema della responsabilità professionale e delle
Filipportativa dependire assiculative.

Iscr. sez. B tel RUI al nr. B000174111

Via Sagarrigh Visconi nr 77, 70122 Bari

E-muil: info(wassicurazionimoschetti.it

Tel. e Fux-080 521 88 79 - Cell, 347 87 22 818

.

- d) promuovere e sponsorizzare eventi delle singole associazioni finalizzati, anche, alla promozione della convenzione.
- e) promuovere e sponsorizzare eventi dell' Ordine Ingegneri della Provincia di Bari finalizzati anche alla promozione della convenzione stabilendo per ogni anno il tipo e l'entità del contributo erogabile

b. da parte dell'Associazione

- a) inserire nel sito web dell' Ordine Ingegneri della Provincia di Bari una pagina dedicata alla Convenzione, nonché la possibilità di scaricare i documenti necessari alla stipula del contratto (testo e questionario);
- b) pubblicare una circolare informativa e/o inserire la notizia sul Bollettino in merito alla Convenzione;
- c) fornire i dati ed informazioni utili allo sviluppo dell'accordo quali: consulenza tecnica sull'attività professionale, il tutto attenendosi alla legge 196/03 successive modifiche in ordine alla tutela della privacy.
- d) organizzare incontri e/o eventi di promozione della convenzione.

5. NORME ASSUNTIVE

L'intermediario Filippo Moschetti ha l'obbligo, prima di procedere alla stipula, di verificare che il soggetto che aderisce alla convenzione sia un iscritto all' Ordine Ingegneri della Provincia di Bari

LINK BROKER SRL
Amministratore Unico
Simona Zirario

L'intermediario

Pilippo Moschetti

Broker

PROVINCIA

PROVINCIA

DI

The intermediario

PROVINCIA

P

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE – ORDINE INGEGNERI DI BARI POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Assicuratori	Lloyd's di Londra, il più importante mercato assicurativo e riassicurativo mondiale
Testo	Polizza di Responsabilità Professionale
Garanzie Prestate	Copertura della responsabilità di legge nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'ingegnere iscritto all'Albo compreso anche la responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)
Tipologia di Opere	Tutte escluso ferrovie, funivie, gallerie, dighe, opere subacquee e parchi giochi (che possono essere ricomprese con sovrappremio)
Estensione Territoriale	Tutto il mondo escluso USA e Canada
Retroattività	Pari al numero di anni di precedente copertura assicurativa continua o 2 anni per coloro che non sono stati assicurati
Estensione postuma	Solo per cessazione dell'attività e a pagamento
Sottolimiti	Nessuno
Responsabilità solidale	Compresa
Attività professionale nell'ambito della sicurezza: D.Lgs. 81/2008	Compresa, con possibilità di eliminare la garanzia e ridurre il premio
Privacy, trattamento dei dati personali e sensibili	Compresa fino al 50% del massimale previsto
Esclusioni più significative	 Attività non previste per legge Nel caso in cui l'Assicurato o società collegate direttamente o indirettamente sia impegnato nel costruire, erigere, installare, fornire materiali o attrezzature
Condizioni aggiuntive	 Continuous cover RCT della conduzione studio con massimale di € 500.000 e franchigia fissa di € 250
Calcolo del premio e regolazione	Calcolato sul fatturato dell'anno precedente SENZA REGOLAZIONE
Termini di disdetta	Senza tacito rinnovo, opzionale il tacito rinnovo con 30 gg per la disdetta
Denuncia sinistri	30 gg
Massimale	Da € 250.000 a € 5.000.000
Franchigia e scoperto	Da € 1.000 a € 12.500 per sinistro
Condizioni particolari sempre operanti	Consulenza ecologica ed ambientale Attività di supporto al RUP Attività di verifica degli elaborati progettuali Project management nelle Costruzioni Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico Attività di RUP esterno Dia e SuperDIA Certificatore Energetico
Certificati "Merloni"	Su richiesta in estensione alla polizza generale o come polizza singola






TABELLA PREMI ANNUI LORDI – ORDINE INGEGNERI DI BARI

Fatturato\Massimale € 250.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€1.500.000 €2.000.000 €2.500.000	€ 2.000.000	€ 2.500.000	€ 3.000.000	€ 5.000.000
Premi minimi	€ 292	€ 348	6683	6613	€ 1.209	€ 1.678	€1.880	€ 3.356
€ 0 - 35.000	€ 292	€ 348	668 3	€ 499	A/A	N/A	N/A	N/A
€ 35.001 - 50.000	€324	€ 454	66∠ €	€ 972	€ 1.209	€ 1.678	€ 1.880	N/A
€ 50.001 - 100.000	€ 497	€ 648	088 €	€ 1.145	€ 1.317	€ 1.829	€ 2.049	€ 3.356
€ 100.001 - 150.000	€810	€ 1.323	€ 1.528	€1.749	€ 2.012	€ 2.181	€ 2.443	€ 3.790
€ 150.001 - 200.000	€1.183	€ 1.777	€ 1.960	€ 2.252	€ 2.589	€ 2.802	€3.139	€ 4.130
€ 200.001 - 300.000	€ 1.534	€ 2.273	€ 2.559	€ 2.932	€ 3.372	€ 3.634	€ 4.070	€ 4.546
€ 300.001 - 350.000	€2.149	€ 2.835	€3.191	€3.661	€ 4.210	€ 4.546	€ 5.091	€ 5.680
€ 350.001 - 400.000	€ 2.802	€ 3.234	€3.725	€ 4.087	€ 4.700	€ 5.367	€ 6.011	€ 6.705
€ 400.001 - 500.000	€ 3.628	€ 4.033	€ 4.546	€ 5.232	€ 6.016	€ 6.543	€7.329	€ 8.179

I premi sono soggetti a conferma su presentazione di valido questionario compilato in ogni parte, datato e firmato e sono calcolati sul fatturato dell'anno fiscale precedente alla data di decorrenza e sui seguenti parametri:

- Retroattività pari al numero di anni di precedente copertura assicurativa continua o in mancanza 2 anni gratuiti
- Franchigia € 2.500, con possibilità di ridurla a € 1.000 con aumento del 10% o di elevarla a € 5.000 con sconto del 10% (fermi i premi minimi)
- Compreso attività relativa al D.Lgs. 81/2008, con possibilità di eliminare la garanzia con sconto del 8,5% (fermi i premi minimi)
- Escluso attività relativa al D.Lgs. 624/1996 (Sicurezza nelle industrie estrattive), con possibilità di inserire la garanzia con aumento del 8,5%
- Escluso attività relativa ad opere ad alto rischio (ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, opere subacquee e parchi divertimento), con possibilità di inserire la garanzia soggetta a quotazione degli Assicuratori
- Sinistri e/o circostanze nessuno
- Premi lordi comprensivi di imposte (22,25%)



Assicuratori	Lloyd's di Londra
Contraenti/Assicurati	Ingegneri/Architetti nei primi 3 anni di iscrizione all'Albo
Fatturato	Fino a € 25.000,00
Testo	Polizza di Responsabilità Professionale
Garanzie Prestate	Copertura della responsabilità di legge nello svolgimento di tutte le attività di competenza dell'ingegnere/architetto iscritto all'Albo compreso anche la responsabilità amministrativa (Corte dei Conti)
Tipologia di Opere	Tutte escluso ferrovie, funivie, gallerie, dighe, opere subacquee e parchi giochi
Estensione Territoriale	Tutto il mondo escluso USA e Canada
Retroattività	Nessuna
Estensione postuma	Nessuna
Sottolimiti	Nessuno
Responsabilità solidale	Compresa
Attività professionale nell'ambito della sicurezza: D.Lgs. 81/2008	Compresa
Privacy, trattamento dei dati personali e sensibili	Compresa fino al 50% del massimale previsto
Esclusioni più significative	 Attività non previste per legge Nel caso in cui l'Assicurato o società collegate direttamente o indirettamente sia impegnato nel costruire, erigere, installare, fornire materiali o attrezzature
Termini di disdetta	Senza tacito rinnovo
Denuncia sinistri	30 gg
Massimale	€ 500.000,00
Franchigia	€ 2.500,00
Condizioni particolari sempre operanti	Consulenza ecologica ed ambientale Fascicolo Fabbricato Attività di supporto al RUP Attività di verifica degli elaborati progettuali Project management nelle Costruzioni Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico Attività di RUP esterno Dia e SuperDIA Certificatore Energetico
Sinistri/Circostanze	Nessuno
Premio lordo annuo	€ 135,00





TARIFFA RC PROFESSIONALE LLOYD'S INGEGNERI INFORMATICI

Fatturato\Massimale € 250.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000		€ 2.500.000	€3.000.000	€ 5.000.000
€ 0 - 35.000	€ 292	€ 438	€ 584	€ 701	A/N	V/N	W/N	N/A
€ 35.001 - 50.000	€ 394	€ 555	€ 864	€ 1.051	€ 1.209	€ 1.678	€ 1.880	N/A
€ 50.001 100.000	€ 537	€ 730	€1.094	€ 1.238	€ 1.423	€ 1.978	€ 2.215	€ 3.356
€ 100.001 - 150.000	€ 876	€ 1.430	€ 1.652	€ 1.891	€ 2.175	€ 2.358	€ 2.641	€ 4.097
€ 150.001 - 200.000	€1.279	€1.921	€ 2.119	€ 2.484	€ 2.799	€3.029	€ 3.392	€ 4.465

Retroattività 2 anni compresi in tariffa, per retroattività 5 anni +20%

Franchigia € 2.500

Sinistri e/o circostanze nessuno

Premi lordi comprensivi di imposte (22,25%)



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI O DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI: ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOLOGI E PERITI INDUSTRIALI, INGEGNERI NAVALI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:

- 1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO
- 2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
- 3. Il MODULO DI PROPOSTA

dev'essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS).

IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. <u>INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</u>

1. <u>Informazioni generali</u>

a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri dei Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana dei Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro dei Lloyd's...
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet dei Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al nº.1.00008 dell'elenco dell'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 47 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2013* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 24.463 miloni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 18.106 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 4.362 milioni e da riserve centrali di EUR 1.996 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2013 era il 9285%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.788 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 41 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 62 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2013*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2013: http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2013-annual-report

** Exchange rate at 31.12.2013: EUR 1,00 = GBP 0,8333 (source: London Financial Times).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:

http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

B. <u>INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</u>

Il presente contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo.

AVVERTENZA: l'assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa cessa alla scadenza naturale del contratto senza che le parti debbano dare formale disdetta.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 19 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2. <u>Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni</u>

- o Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per propria colpa, errore od omissione, commessi nell'esercizio dell'attivita' professionale dichiarata nel modulo di proposta.
- Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 3 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:

L'assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta

Sono escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attivita' abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all'articolo 10 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:
Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 16 delle
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI:

FRANCHIGIA: costituisce la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Se prevista, la franchigia viene evidenziata nella scheda di copertura Esemplificazione numerica del funzionamento della FRANCHIGIA: L'assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR 15.000. Il contratto di assicurazione prevede – in questo esempio -una franchigia per sinistro di EUR 1.000. L'assicurazione paga all'assicurato la differenza tra la somma che questo e' tenuto a risarcire al cliente (EUR 15.000) e la franchigia (EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell'assicurato.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 6 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 5 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

3. <u>Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio</u> – Nullita'

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita del diritto all'indennita'.

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell'articolo 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITA'

Il contratto di assicurazione e' nullo quando ricorrono uno o piu' presupposti previsti dall'articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perche' l'oggetto del contratto e' impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile)

4. Aggravamento e diminuzione del rischio

- o L'Assicurato deve avvisare gli Assicuratori per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all'Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio.
- o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell'aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto dell'articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
- o Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio: per effetto di una nuova disposizione di legge il professionista assicurato e' tenuto a garantire il proprio lavoro per i 25 anni successivi al termine

dell'incarico (si precisa che questo esempio non e' reale – si tratta solamente di un'ipotesi astratta).

AVVERTENZA: Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell'articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

5. Premi

o Le modalita' e la tempistica di pagamento del premio sono indicate nella scheda di copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione.

6. Rivalse

o Se all'Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone responsabili, di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all'Assicuratore nel caso quest'ultimo abbia liquidato il danno al terzo

AVVERTENZA: Per maggiori dettagli circa i presupposti e gli effetti per il contraente delle rivalse si rimanda al contenuto dell'articolo 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

7. <u>Diritto di recesso</u>

 Questo contratto non prevede il recesso, ossia la cancellazione anticipata, per cui non è rescindibile prima della sua naturale scadenza.

8. <u>Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto</u>

- o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 7 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potra' esser loro denunciato.
- o Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell'Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine Professionale o a cui venga negata o ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione l'assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata

o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 3 e 18 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

9. <u>Legge applicabile al contratto</u>

o Per l'interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 23 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE).

10. Regime fiscale

o Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato (vedasi articolo 20 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: L'Assicurato deve fare denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 7 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al contenuto degli articoli 12 e 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

12. <u>Reclami</u>

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance" Corso Garibaldi, 86 20121 Milano Fax n. 02 63788850 E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0 VERSIONE 1.0 - 2014

Page 7 of 29

all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financialombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd's sono responsabili della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's licoletta lloydeotti

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI E DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI

AVVERTENZA UTILE

L'assicurazione prestata con la presente polizza è nella forma "claims made", ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

(Si vedano le Deff. H e K e gli Artt. 4-9.2-9.7-9.8-12 delle Condizioni di Assicurazione)

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI

Def. A Contraente

Il soggetto - persona fisica o giuridica - identificato nel Modulo e nel Questionario allegato, che stipula questa assicurazione per conto proprio e per conto dell'Assicurato di seguito definito. Si applica il disposto dell'Art. 1891 C.C..

Def. B Assicurato

Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. E' Assicurato inoltre, limitatamente all'Attività Professionale svolta congiuntamente col Contraente o per conto del medesimo, ogni consulente esterno munito di regolare contratto e ognuno dei soggetti indicati nel Questionario, che hanno col Contraente il rapporto ivi indicato. La qualifica di Assicurato presuppone, come condizione essenziale, che ogni professionista e ogni soggetto precitato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o iscritto ai relativi Ordini Professionali.

Def. C Assicuratori

Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's che assumono il rischio tramite il Coverholder più oltre definito.

Def. D Sono annessi a questa polizza per farne parte integrante

- **D.1** il **Modulo**, che contiene l'identificazione del Contraente e altri estremi generali del contratto;
- D.2 la Scheda di Copertura, che contiene i dati relativi a questa assicurazione.
- D.3 il Questionario compilato dal Contraente.

Def. E Attività Professionale

L'attività descritta nel Questionario allegato e nella Scheda di Copertura, e che l'Assicurato sia legittimato ad esercitare in base alle norme vigenti in materia.

Def. F Terzi

Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito, con esclusione:

- del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi Dipendenti di ogni ordine e grado;
- delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
- dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.

Fermo quanto sopra, nel termine Terzo o Terzi sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'Attività Professionale.

Def. G Dipendenti

Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all'esercizio dell'Attività Professionale sopra definita ma che, nell'ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

Def. H Reclamo

Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell'Assicurato:

- comunicazione con la quale il Terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;
- b) la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0

Page 10 of

c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione.

Def. | Reclami Tardivi

I Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua Attività Professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.

Def. J Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel Modulo.

Def. K Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. La data d'inizio del primo Periodo di Assicurazione corrisponde a quella in cui ha inizio la Durata del Contratto.

Def. L Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto

Def. M Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Reclamo. Le condizioni di polizza prevedono un limite di Indennizzo globale (Massimale) per ogni Periodo di Assicurazione.

Def. N Franchigia

L'ammontare precisato nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell'Assicurato. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell'Indennizzo che supera l'ammontare della Franchigia.

Def. O Agente/Broker

L'eventuale ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura a cui il Contraente abbia affidato la gestione di questo contratto.

Def. P Coverholder

La ditta a cui gli Assicuratori hanno affidato l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla gestione di questo contratto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Richiamo alle definizioni

Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa polizza e vengono tutte richiamate per l'interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.

Art. 2 Dichlarazioni del Contraente - Questionario

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dal Contraente per conto proprio e dell'Assicurato prima della stipulazione di questo contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il Questionario e le risposte e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa polizza. Si applicano gli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 3 Aggravamento o diminuzione dei rischio

In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, e si applicano le disposizioni dell'Art. 1898 C.C.. Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'Art. 1897 C.C. e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 4 Oggetto dell'assicurazione - "Claims Made" - Retroattività

Verso pagamento del premio convenuto (Artt. 17 e 18), gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale esercitata anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato (Artt. 9.2, 9.7, 9.8 e 12).

L'assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa polizza, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura che ne fanno parte integrante.

Art. 5 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i Reclami originati da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

Art. 6 Limite di Indennizzo globale (Massimale) - Sottolimiti di Indennizzo

Il limite di Indennizzo globale (Massimale) esposto nella Scheda di Copertura rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero dei Reclami, dei reclamanti e degli Assicurati

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0 29

coinvolti, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l'obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore di tale limite di Indennizzo. Ogni importo pagato dagli Assicuratori per ciascun Reclamo andrà pertanto a ridurre il massimale del limite di Indennizzo pertinente al relativo Periodo di Assicurazione. Il "limite di Indennizzo applicabile" è quello che risulta dopo tale riduzione.

Il limite di Indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di Indennizzo, questo non è in aggiunta al limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.

Art. 7 Franchigia

Salvo ove diversamente stabilito nelle condizioni che seguono o negli allegati a questa polizza, l'assicurazione è soggetta alla Franchigia stabilita nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell'Assicurato. Agli effetti dell'applicazione della Franchigia, tutti i Reclami che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili a una medesima causa, saranno considerati un Reclamo unico.

Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della Franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione.

La Franchigia non si applica alle spese legali e peritali di cui all'Art. 14 che segue.

Art. 8 Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'Art. 9, e fermi sia il limite di Indennizzo che la Franchigia (Artt. 6 e 7), gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:

8A Fatto dei Dipendenti e collaboratori

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa a comprendere anche i Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per danni a-Terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'Attività Professionale esercitata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti, o nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato, salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 15.

8B Responsabilità solidale

Sempre entro i limiti di Indennizzo e soggetto all'applicazione della Franchigia come definiti sopra, l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche:

- a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
- per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei Terzi corresponsabili.

8C Tutela dei dati personali

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0

Page 13 of

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione. elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

8D Copertura dei Reclami Tardivi

Nel caso di morte invaliditá permanente accertata di grado superiore al 70% come regolato dalla tabella INAIL o di cessazione dell'Attività Professionale durante la Durata del Contratto per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall'Albo Professionale, l'assicurazione è operante per i Reclami denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla cessazione dell'attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del Contratto, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale concordato.

Per tutti gli altri casi tranne quanto sopra, e sempre che gli Assicuratori abbiano dato il loro previo assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'assicurazione potrà essere estesa alla copertura dei Reclami denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, a termini e condizioni contrattuali da concordarsi, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del Contratto. Per l'attivazione di tale estensione di copertura, sarà necessario che gli Assicuratori ricevano richiesta scritta e formale dall'Assicurato prima della scadenza, in qual caso gli Assicuratori rilasceranno un contratto analogo al presente, della durata di 2 (due) anni, che potrà in seguito essere proragato a termini e condizioni contrattuali da concordarsi.

Per i Reclami denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto, l'Indennizzo per tutto il periodo di copertura postuma, non potrà superare il limite indicato in polizza, indipendentemente dal numero dei Reclami stessi.

La copertura ulteriore dei Reclami Tardivi ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza di questo contratto se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Tale copertura termina alla data della sua scadenza, senza obbligo di disdetta, non essendo ad essa applicabile il disposto dell'Art. 18 e, trascorsi 15 giorni da detta data, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà esser loro denunciato. L'eventuale proroga della copertura è soggetta a trattativa tra le Parti.

Nel caso un Sinistro regolarmente denunciato ai termini della presente garanzia postuma, fosse coperto da altra assicurazione stipulata dall'Assicurato o da altri per suo conto, la presente garanzia postuma s'intende nulla e priva di effetto

8E Diffamazione e danni all'immagine

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di Terzi, a seguito di un fatto commesso, nell'ambito e nello svolgimento dell'Attività Professionale esercitata, da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti, salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 14.

8F Inquinamento accidentale

L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da Terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'Attività Professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione

dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni.

8G. R. C. della conduzione dello Studio

Valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Copertura.

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per danni a Terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da fatto colposo dell'Assicurato o di persone di cui egli sia legalmente chiamato a rispondere, nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'Attività Professionale.

Oltre ai casi di cui all'Art. 9, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell'assicurazione i danni:

- a) subiti da qualsiasi Dipendente dell'Assicurato o da soci o amministratori dell'Assicurato;
- b) derivanti da qualunque attività non riconducibile all'Attività Professionale esercitata:
- c) che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali;
- d) occasionati dall'installazione o manutenzione di insegne di ogni tipo.

In relazione a questa estensione, la Scheda di Copertura espone il sottolimite di indennizzo che rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. (Si veda l'Art. 6).

8H Violazione di Copyright

L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i Reclami fatti contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a causa di:

- a) involotaria violazione di copyright contenuta in documenti stampati o fatti stampare dall'Assicurato;
- b) involotaria violazione di diritti di brevetto, marchi di fabbrica o diritti di progetto.

81 Perdita di documenti

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'Attività Professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, ma salve le esclusioni che seguono, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato.

Inoltre, fino a concorrenza di un sottolimite di Indennizzo annuo di Euro 100.000,00 e con l'applicazione di una Franchigia di Euro 2.500,00, gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall'Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.

Ai fini di questa estensione, il termine "Documenti" sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all'Attività Professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di

Art. 9 Esclusioni

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato:

- 9.1 per danni causati da fatto doloso commesso dall'Assicurato stesso o da taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori;
- 9.2 per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
- 9.3 per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell'Assicurato:
- 9.4 in relazione ad attività diverse dall'Attività Professionale quale definita in questa polizza; in particolare l'assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore, membro del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all'Attività Professionale esercitata;
- 9.5 in relazione ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo (Art. 8D);
- 9.6 per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati);
- 9.7 per Reclami già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti Assicuratori;
- 9.8 per situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni a Terzi, che erano già note all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno ad altri Assicuratori;
- 9.9 per danni a Terzi dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell'ambito dell'Attività Professionale esercitata quale definita in polizza e salvo quanto previsto all'Art. 8G e 8I;
- 9.10 per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai Dipendenti; ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
- 9.11 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall'uso di amianto;
- 9.12 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati (fatto salvo quanto previsto all'Art. 8G), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- 9.13 per responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- 9.14 per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
- 9.15 per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività comprese quelle

di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell'attivita' professionale richiamata sulla scheda di copertura;

- 9.16 per Reclami fatti valere in Paesi che siano al di fuori dei limiti territoriali convenuti (Art. 5);
- 9.17 per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, che si verifichino gradualmente, fermo quanto disposto all'Art. 8F;
- **9.18** per la consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:
 - A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
 - B) fornire materiali o attrezzature;

In caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall'assicurazione:

9.19 danni derivanti, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati.

Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità:

- 9.20 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
- **9.21** che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche.

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrapremio convenuto, sono esclusi i Reclami:

relativi alle "Opere ad Alto Rischio" così come definite nell'Appendice qualora non siano richiamate nella Scheda di Copertura.

Art. 10 Altre assicurazioni - D.I.L., D.I.C., D.I.E.

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

- a) se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni. (Copertura in D.I.L.: Differenza di Limiti).
- b) qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché il Reclamo sia risarcibile ai sensi di questa polizza. (Copertura in D.I.C.: Differenza di Condizioni; copertura in D.I.E: Differenza di Franchigie).
- c) si applica in ogni caso quanto disposto agli Artt. 6 (limite di Indennizzo) e 7 (Franchigia).
- d) l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Reclamo è tenuto a farne denuncia a tutti gli Assicuratori interessati (Art. 12).

Art. 11 Denuncia dei Reclami

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.

Nei termini predetti e con le stesse modalità, l'Assicurato deve far denuncia agli Assicuratori di qualsiasi situazione o circostanza di cui venga a conoscenza e che sia oggettivamente suscettibile di causare un Reclamo quale definito in questa polizza. Tale denuncia, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, ed indipendentemente dalla data di denuncia dell'eventuale conseguente Reclamo, sarà trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli Artt. 13, 14, 15 e 16 che seguono.

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, gli Assicuratori respingeranno qualunque denuncia fatta dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 30 giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni (Art. 11), l'Assicurato è tenuto a fare denuncia del Reclamo, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri Assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910, terzo comma, C.C.).

Art. 12 Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno

Fatta la denuncia di un Reclamo, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso.

Pena la perdita del diritto all'Indennizzo, l'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle pretese del Terzo, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.

Senza il previo consenso dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a Terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del Terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell'ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere, oltre alle spese legali sostenute fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di Indennizzo applicabile in quel momento e ferma la Franchigia a carico dell'Assicurato. (Artt. 6 e 7).

Art. 13 Vertenze e spese legali e peritali

- 13.1 In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale, e delle vertenze di natura amministrativa, e possono nominare legali o periti se necessario. Le spese peritali per svolgere le indagini e gli accertamenti del caso e le spese legali per gestire le vertenze in sede civile o amministrativa sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al limite di Indennizzo e per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite. (Art. 6).
- 13.2 In caso di procedimento penale, gli Assicuratori sosterranno le relative spese legali e peritali e assumeranno la difesa dell'Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati, sempre che ricorrono le seguenti

condizioni:

- (a) che il procedimento sia relativo a fatti e circostanze che possano produrre un Reclamo ai sensi di questa polizza;
- (b) che la difesa nel procedimento sia funzionale ai fini della resistenza a tale Reclamo, eventualmente anche nella concomitante o conseguente azione civile.

Gli Assicuratori rispondono delle spese di difesa penale fino a concorrenza di un sottolimite di Indennizzo (Art. 6) pari ad Euro 200,000,00 per l'insieme di tutti i procedimenti che abbiano inizio nel corso di un Periodo di Assicurazione e senza riguardo al momento in cui tali spese diverranno liquide ed esigibili.

13.3 Alle spese legali, peritali e di difesa non si applica la Franchigia. Gli Assicuratori non rispondono di tali spese se riferite a legali o tecnici che non siano stati da essi designati.

Art. 14 Diritto di surrogazione

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all'Assicurato, il quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell'esercizio di tali diritti.

Nei confronti dei Dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato (Art. 8.1), tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto in caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa

Art. 15 Facoltà di recesso in caso di Reclamo

Dopo ogni denuncia di un Reclamo e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o relezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, salvo il caso di frode o dichiarazioni false, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi ali oneri fiscali.

Art. 16 Calcolo del Premio - Pagamento dei premi

Il premio annuale è calcolato sull'ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati nell'esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d'inizio del Periodo di Assicurazione. Tali introiti lordi sono dichiarati dal Contraente nel Questionario e devono comprendere in tutti i casi gli introiti del Contraente e quelli fatturati, in relazione alla rispettiva attività assicurata, da ognuno degli Assicurati quali indicate nel Questionario (e successivamente aggiunti o sostituiti), al netto di eventuali fatturati tra un Assicurato e un altro. A questo riguardo gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire ogni utile informazione e chiarimento e ad esibire tutte le documentazioni necessarie, compreso il registro delle fatture.

La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno stabilito nel Modulo se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Ogni premio è dovuto per intero, anche nel caso in cui ne sia stato frazionato il pagamento in più rate o ne sia determinato l'effettivo importo mediante atto di regolazione (Art. 18).

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0

Page 19 of

Art. 17 Casi di cessazione dell'assicurazione

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell'Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine professionale o a cui venga o ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione l'assicurazione automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata. (Artt. 8D e 9.5).

Art. 18 Modalità della proroga automatica dell'assicurazione - Rescindibilità annuale

Ove nella Scheda di Copertura sia stabilito che le Parti hanno convenuto che il contratto sia soggetto alla proroga automatica, è valida ed è operante la clausola che segue. In assenza di tale indicazione nella Scheda di Copertura, Il contratto cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.

CLAUSOLA DELLA PROROGA AUTOMATICA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data con lettera raccomandata da una delle Parti contraenti almeno 30 giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione, l'assicurazione di durata non inferiore a 12 mesi è tacitamente prorogata per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi e così di seguito di anno in anno fino a che non venga disdetta con detto preavviso.

Il premio relativo alla proroga dell'assicurazione è calcolato, ai sensi dell'articolo 16, sull'ammontare degli introiti fatturati nell'esercizio finanziario antecedente, allo stesso tasso che era in corso nel Periodo di Assicurazione scaduto. Qualora il Contraente non sia in grado di dichiarare in tempo utile tale ammontare agli Assicuratori, gli viene addebitato un premio provvisorio minimo pari al 100% di quello annuale del Periodo di Assicurazione scaduto e il Contraente, entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza di detto periodo, è tenuto a dichiarare per iscritto l'ammontare degli introiti aggiornati.

In ogni caso il premio relativo alla proroga dell'assicurazione, sia esso provvisorio o già calcolato sugli introlti aggiornati, deve essere pagato dal Contraente nei 30 giorni successivi alla data di scadenza precedente. Se il premio della proroga non è pagato entro questo termine, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio provvisorio, ove applicabile, è un'anticipazione del premio effettivo, soggetto a regolazione secondo le modalità e i disposti che seguono, ed è il minimo dovuto agli Assicuratori per il nuovo Periodo di Assicurazione.

Ricevuta la dichiarazione degli introiti aggiornati, gli Assicuratori provvedono alla regolazione, calcolano il premio effettivo dovuto e danno comunicazione dell'importo della differenza risultante tra il premio effettivo dovuto e quello provvisorio anticipato, importo che il Contraente è tenuto a pagare prontamente o, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di detta comunicazione. Ove il premio effettivo risulti inferiore a quello provvisorio, nulla è dovuto al Contraente o all'Assicurato in quanto il premio provvisorio è il minimo spettante agli Assicuratori in ogni caso.

E' confermato il diritto degli Assicuratori a effettuare verifiche degli introiti dichiarati, come previsto al primo comma dell'articolo 16.

Se, pagato il premio provvisorio minimo, il Contraente, nei termini rispettivamente sopra prescritti, non dichiara l'ammontare degli introiti fatturati oppure non paga la differenza di premio risultante dalla regolazione, gli eventuali Reclami in sospeso sono pagati dagli Assicuratori nella stessa proporzione esistente tra il premio provvisorio minimo e il premio effettivo, restando a carico dell'Assicurato la rimanenza della somma liquidata. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato l'Intero importo di un Reclamo, l'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto risulti da lui dovuto, oltre alla franchigia applicabile, dietro presentazione di copia del documento che attesta l'avvenuto pagamento del Reclamo.

Resta fermo in tutti i casi il diritto degli Assicuratori ad agire giudizialmente o a dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

E' altresì inteso che se la Durata del Contratto è di due o più anni, ciascuna delle Parti ha in ogni caso la facoltà di rescinderlo alla scadenza di ogni annualità, dando all'altra un preavviso di almeno 30 giorni con lettera raccomandata.

Restano fermi i disposti del articolo 17

Art. 19 Variazioni del contratto - Comunicazioni tra le Parti - Oneri fiscali

- 19.1 Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori.
- 19.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.
- 19.3 Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 Clausola Broker

Clausola Gestione Comune

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione del contratto al Coverholder indicato nella Scheda di Copertura. Ai fini di questa assicurazione, detto Coverholder agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti. È convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Coverholder agli Assicuratori per conto dell'Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Coverholder si considererà come fatta all'Assicurato.

Clausola Broker mandatario

Con la sottoscrizione della presente polizza,

- il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto Assicurato da questa polizza, conferisce al Intermediario indicato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder indicato nella Scheda di Copertura l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta al Intermediario dal Coverholder si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Intermediario al Coverholder si considererà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. 21 Giurisdizione e Domande Giudiziali

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0 29

Page 21 of

Viene concordato che la presente assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge italiana e che, in virtù di ciò, qualsiasi controversia inerente o derivante dalla stessa sarà rimandata alla esclusiva giurisdizione del tribunale Italiano competente.

Gli Assicuratori confermano che, per essere validi, tutte le chiamate in causa, le domande giudiziali o comunque gli atti la cui notifica é necessaria per l'incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti relativamente al presente contratto, devono essere a loro indirizzati e notificati al II Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, c/o Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, Italia., al quale, all'uopo, é stato conferito il relativo potere di procura da parte degli Assicuratori stessi.

Resta inteso che gli Assicuratori, nel conferire il suddetto potere di procura, non rinunciano ai diritti che - in ragione del proprio domicilio o residenza nel Regno Unito - possano loro spettare in termini di estensione del periodo utile per la notifica e la risposta ad eventuali chiamate in causa, domande giudiziali e procedimenti legali.

Art. 22 Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.

Art. 23 Norme di legge

Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La presente polizza è emessa è firmata dalle parti contraenti alla data indicata nel Modulo annesso.

DICHIARAZIONI

Agli effetti dell'Art. 1341 C.C., il sottoscritto Contraente dichiara, per conto proprio e per conto dell'Assicurato:

- 1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made", a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo (Deff. H e K);
- 2. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle condizioni:
 - Art. 2 Dichiarazioni del Contraente Questionario
 - Art. 4 Oggetto dell'assicurazione "Claims made" Retroattività
 - Art. 9 Esclusioni, in particolare quelle dell'assicurazione "claims made": 9.2, 9.7, 9.8
 - Art. 10 Altre assicurazioni D.I.L, D.I.C., D.I.E
 - Art. 11 Denuncia dei Reclami
 - Art. 12 Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno
 - Art. 16 Calcolo del premio Pagamento dei premi
 - Art. 17 Casi di cessazione dell'assicurazione
 - Art. 18 Modalità della proroga automatica dell'assicurazione Rescindibilità annuale
 - Art. 20 Clausola Broker
- 3. di aver letto e approvato tutti i disposti delle Condizioni Particolari contenute nelle clausole citate

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0

Page 22 of

Data	ll Contraente

nella Scheda di Copertura e inserite in questo documento per farne parte integrante.

Notifica di Atti in ambito Europeo e clausola di Giurisdizione

Si stabilisce che il presente Contratto di Assicurazione sia governato esclusivamente dalla legge e dalla procedura legale vigente in Italia; in virtù di ciò ogni e qualsiasi disputa direttamente derivante, in connessione o comunque inerente al presente contratto di assicurazione sarà assoggettata esclusivamente ad un tribunale Italiano secondo le competenze giurisdizionali previste localmente.

Gli Assicuratori di cui al presente contratto accettano che tutte le chiamate in causa, le citazioni o comunque ogni atto la cui notifica precluda l'incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti relativamente al presente contratto vengano a loro ricondotte pur notificando i relativi atti al domicilio

Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's Corso Garibaldi 86 20121 Milano Italia

che possiede tutti i requisiti di legge per accettarne la notifica in loro nome e per loro conto.

Resta inteso che gli Assicuratori, nel fornire il suddetto mandato, non rinuncino ad eventuali diritti sull'estensione dei termini, qualora questi siano previsti in virtù della loro residenza in Inghilterra.

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0 29
VERSIONE 1.0 - 2014

Page 23 of

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

- Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
- Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0 29

Page 24 of

08.10.01 NMA 2918

ESTENSIONE AI RISCHI AI SENSI DEL CODICE DE LISE SUI CONTRATTI PUBBLICI - GIÀ LEGGE MERLONI

Α Codice de Lise sui Contratti Pubblici

Decreto Legislativo Nº 163 del 2 maggio 2006 e tutte le successive

modificazioni e integrazioni dello stesso.

Certificato В Schema Tipo 2.2

Copertura assicurativa ai sensi dell'art. 111 del D. Las. Nº 163 del 2 maggio 2006 e tutte le successive modificazioni e integrazioni dello

stesso e come da Schema Tipo 2.2 di cui al D.M 123/04.

C Regolamento Il Decreto del Presidente della Repubblica N° 554/1999 e tutte le

successive modificazioni e integrazioni dello stesso.

Nel corso del periodo di assicurazione il Contraente può di volta in volta richiedere, mediante apposito modulo di Richiesta compilato e firmato, l'estensione dell'assicurazione ai rischi del Codice de Lise sui Contratti Pubblici (definizione M), cioè quelli che tale Decreto Legislativo prevede all'art. 111, per il progetto esecutivo o, in caso di appalto integrato, per il progetto definitivo, quale identificato nel modulo di Richiesta.

A fronte di tale richiesta e verso pagamento del relativo premio, gli Assicuratori sono tenuti a rilasciare l'apposito Certificato di assicurazione secondo lo schema 2.2 del D.M. 123/2004, per un massimale non superiore a Euro 2.500.000 e per un periodo non superiore a 48 mesi. Il Certificato Lise, alle condizioni e con la franchigia nello stesso stabilite, avrà validità fino alla scadenza ivi convenuta, anche dopo che la presente polizza venisse a cessare per gualunque motivo.

Il massimale stabilito in ciascun Certificato Schema Tipo 2.2 emesso ai sensi del presente articolo per l'assicurazione dei rischi del Codice de Lise sui Contratti Pubblici, sarà separato ed in aggiunta al massimale specificato nel modulo della presente polizza e non costituisce un sottolimite di indennizzo ai sensi del precedente articolo 6. Si prende ulteriormente atto che le garanzie, e conseguentemente il massimale, relativi ad ogni Certificato Schema Tipo 2.2, saranno validi esclusivamente per le coperture obbligatorie previste dal predetto Codice de Lise, e che, nel caso di un sinistro non espressamente escluso dalla presente polizza e non coperto dal Certificato Schema Tipo 2.2, oppure nel caso di un sinistro liquidabile per un importo superiore al singolo Certificato Schema Tipo 2.2, l'indennizzo di cui alla presente polizza sarà esclusivamente per la differenza di condizioni (D.I.C.) e Massimali (D.I.L.) rispetto al singolo Certificato Schema Tipo 2.2, e sarà comunque soggetto al massimale in aggregato annuo specificato nella Scheda di polizza.

Responsabilita' Civile Professioni Tecniche

Modulo di proposta

La quotazione e' subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

AVVISO IMPORTANTE

"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave" (Art 1892 comma i Codice Civile)

- (1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal proponente. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione, il modulo deve essere firmato e datato.

<u>01.</u>	DATI DEL PRO	<u> DPONENT</u> E	Ē				
(a)	Nome e cogi	nome del p	roponente:				
b)	Indirizzo e co	dice fiscale	e/PI:				
c) garanz			di Imprese/Studi/I ale da loro svolta d			, Associati con il Proponent Proponente	te, da includer
Nome		Qualific	ca Professionale	Data di all'ordine	iscrizione	Tipo di rapporto*	
				An absorbate to			
*p.e. C	ontrollata, Coll	egata, JV F	Partner, Consulent	ti, altro	•••		
(d)	Professionisti (che forman	no lo studio				
Nome			Qualifica Profes	sionale	Data di Isa	crizione all'Ordine	

				مالم مسطمسة ممالم	boratori a pr	roaetto:	
e)	Numero tota	e al addet	ti, compresi soci, o	alpenaemi, colla		ogene.	
• •	Numero total				un'associa		Se sì, quo
(f) (g)	ll Proponer	nte dichio	iara di essere degli introiti lordi	e iscritto ad	un'associa		
(f) (g) e (c) c	Il Proponer Fornire l'ami al netto dei fatti	nte dichio	iara di essere degli introlti lordi iati):	e iscritto ad professionali d	un'associa	zione di categoria?	
(e) (f) (g) e (c) c Anno c riferime	Il Proponer Fornire l'ami al netto dei fatti di ento	nte dichie montare d urati incroc	iara di essere degli introlti lordi iati):	e iscritto ad professionali d	un'associa egli ultimi c	zione di categoria?	
(g) e (c) c Anno c riferime	Il Proponer Fornire l'ami al netto dei fatti di ento	montare d urati incroc	degli introiti lordi ciati):	e iscritto ad professionali d	un'associa egli ultimi c	zione di categoria?	
(f) (g) e (c) c Anno c	Fornire l'ami al netto dei fatti ento ato	montare durati incroc	degli introiti lordi ciati):	professionali de	un'associa egli ultimi d Stima 2013	zione di categoria?	

Signature in percentuale sut fatturato totale dell'anno fiscale precedente la suddivisione dell'attivita' esercitata passeguenti lavori, specificando la natura dell'incarico (es. Implanti, edifici, linea ferroviara, indagini, ecc.) Ferrovie	 divertimento 	di svolgere attivita' inerente incarichi per ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, po od opere subacc
So si fornire in percentuate sul fathurato totale dell'anno fiscale precedente la suddivisione dell'attivita' esercitata per seguenti lavori, specificando la natura dell'incarico (es. Impianti, edifici, finea ferroviara, indagini, ecc.) Ferrovie	si□	305ddd
Seguenti lavori, specificando la natura dell'incarico (es. Implanti, edifici, finea ferroviara, indagini, ecc.) Ferrovie	-	
Ferrovie	se si fornire in percentuale sul to seguenti lavori, specificando la n	atturato totale dell'anno fiscale precedente la suddivisione dell'attivita' esercitata p atura dell'incarico (es. Impianti, edifici, linea ferroviara, indaaini, ecc.)
Public		
Callerie		
Poper subacquee - % Survey	Gallerie	
Depres autoacquee = %		
Parchi divertimento	Dighe	
Il proponente richiede l'inclusione circa l'attivita' inerente a: Cl.gs 624/96 Sicurezza e salute nelle industrie estrattive Sicurezza e salute nelle industrie estrattive Sicurezza est la varo No No Sicurezza sul la varo No No No No No No No		
D.Lgs 624/96 Sicurezza e salute nelle industrie estrattive Si		
Si_ No_ Si_ No_ Si_ Si_ No_ No_ Si_ Proponente richiede che la copertura sia valida limitatament all'attività inerente al D.Lgs 624/1996 e ss ed al D.L 81/2008 e ss \$ Si_ No_ Il Proponente richiede che la copertura sia valida limitatament all'attività inerente al D.Lgs 624/1996 e ss ed al D.L 81/2008 e ss \$ Si_ No_ Ill Proponente richiede l'attivazione del TACITO RINNOVO? Si_ No_	d) Il proponente richiede l'ir	nclusione circa l'attivita' inerente a:
Il Proponente richiede che la copertura sia valida limitatament all'attività inerente al D.L.gs 624/1996 e ss ed al D.L. 81/2008 e ss ? Si	Si	No.
B1/2008 e ss? Si		
Si. No 3. PRECEDENTI ASSICURATIVI: indicare se - negli ultimi 5 anni - il proponente ha stipulato coperture assicurative presta tipologia di rischio 10 caso affermativo, precisare:	81/200 <u>8</u> e ss?	
caso affermativo, precisare: caso affermativo caso affermativ		
Impresa assicuratrice: b) Periodo di polizza: c) Massimale di polizza: d) Franchigia: e) Premio ultima annualita': f) Indicare gli anni di copertura continua adicare se al proponente e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega ornire dettagli b) No CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: a) MASSIMALE DI RISARCIMENTO: er massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a litolo di capitale, interessi e spese, per ognistro e per l'insterne di tutti i sinistri perlinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e del escone danneggiate. UR 250,000 EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000 UR 2,500,000 EUR 3,000,0000 EUR 3,500,000 EUR 5,000,000 EUR 2,000,000 D) PERDITE PATRIMONIALI: Il proponente richiede la limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le perditatrimoniali e:	03. PRECEDENTI ASSICURA questa tipologia di rischio	TIVI: indicare se - negli ultimi 5 anni – il proponente ha stipulato coperture assicurative
Impresa assicuratrice: b) Periodo di polizza: c) Massimale di polizza: d) Franchigia: e) Premio ultima annualita': f) Indicare gli anni di copertura continua adicare se al proponente e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega ornire dettagli b) No CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: a) MASSIMALE DI RISARCIMENTO: er massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a litolo di capitale, interessi e spese, per ognistro e per l'insterne di tutti i sinistri perlinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e del escone danneggiate. UR 250,000 EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000 UR 2,500,000 EUR 3,000,0000 EUR 3,500,000 EUR 5,000,000 EUR 2,000,000 D) PERDITE PATRIMONIALI: Il proponente richiede la limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le perditatrimoniali e:	n casa afformativo, procisaros	
Periodo di polizza: C) Massimale di polizza: d) Franchigia: e) Premio ultima annualita': indicare gli anni di copertura continua adicare se al proponente e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega conire dettagli Si No CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in		
Franchigia; e) Premio ultima annualitat; indicare se al proponente e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega omire dettagli No CONDIZIONI DI POLIZZA; indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza : MASSIMALE DI RISARCIMENTO: er massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai donneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ognistro e per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e del ersone danneggiate. UR 250,000 EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000 UR 2,500,000 EUR 3,000,000 EUR 3,500,000 EUR 5,000,000 EUR 2,000,000 PERDITE PATRIMONIALI: Il proponente richiede la limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le perditatrimoniali ?:	b) Periodo di polizza:	
Premio ultima annualita': Indicare gli anni di copertura continua Indicare se al proponente e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega prinire dettagli INO CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: MASSIMALE DI RISARCIMENTO: Ter massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a litolo di capitale, interessi e spese, per ognistro e per l'insieme di tutti i sinistri perlinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e del ersone danneggiate. UR 250,000 EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000 UR 2,500,000 EUR 3,000,000 EUR 3,500,000 EUR 5,000,000 EUR		
Indicare gli anni di copertura continua Indicare se al proponente e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega comire dettagli INO		·
CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza: (a) MASSIMALE DI RISARCIMENTO: er massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno lenuti a pagare ai danneggiati a litolo di capitale, interessi e spese, per ognistro e per l'insieme di tutti i sinistri perlinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e del ersone danneggiate. UR 250,000 EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000 EUR 2,000,000 UR 2,500,000 EUR 3,000,000 EUR 3,500,000 EUR 5,000,000 EUR 1,000,000 EUR 2,000,000 PERDITE PATRIMONIALI: Il proponente richiede la limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le perditatrimoniali ?:		
MASSIMALE DI RISARCIMENTO: er massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a litolo di capitale, interessi e spese, per ognistro e per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e del ersone danneggiate. UR 250,000 EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000 EUR 2,000,000 UR 2,500,000 EUR 3,000,000 EUR 3,500,000 EUR 5,000,000 EUR 5	ornire dettagli	stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prego
er massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno lenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ognistro e per l'insieme di tutti i sinistri perlinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e dei ersone danneggiate. UR 250,000 EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000 EUR 3,000,000 EUR 3,500,000 EUR 3,500,000 EUR 3,500,000 EUR 3,000,000 E	- IV -	
UR 2,500,000□ EUR 3,000,000□ EUR 3,500,000 □ EUR 5,000,000 □ EUR□ b) PERDITE PATRIMONIALI: Il proponente richiede la limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le perditatrimoniali ?:		<u>A:</u> indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza :
UR 2,500,000□ EUR 3,000,000□ EUR 3,500,000 □ EUR 5,000,000 □ EUR□ b) PERDITE PATRIMONIALI: Il proponente richiede la limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le perditatrimoniali ?:	A. CONDIZIONI DI POLIZZA CA) MASSIMALE DI RISARCIA der massimale si intende la somma massi nistro e per l'insieme di tutti i sinistri peri	IMENTO: ima che ali Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale interessi e spese per
atrimoniali ?:	4. CONDIZIONI DI POLIZZA a) MASSIMALE DI RISARCIA er massimale si intende la somma massi nistro e per l'insieme di tutti i sinistri peri ersone danneggiate.	IMENTO: ima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per d rlinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e c
	4. CONDIZIONI DI POLIZZA a) MASSIMALE DI RISARCIA er massimale si intende la somma massi nistro e per l'insieme di tutti i sinistri per ersone danneggiate. UR 250,000 [] EUR 500,000	IMENTO: ima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per di dinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e di EUR 1,000,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000
	A. CONDIZIONI DI POLIZZA C) MASSIMALE DI RISARCIA per massimale si intende la somma massimistro e per l'insieme di tutti i sinistri per persone danneggiate. UR 250,000 [] EUR 500,000 UR 2,500,000 [] EUR 3,000,000 PERDITE PATRIMONIALI:	IMENTO: ima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per di di controlo di capitale, interessi e spese, per di di controlo di capitale, interessi e spese, per di
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4. CONDIZIONI DI POLIZZA a) MASSIMALE DI RISARCIA er massimale si intende la somma massi nistro e per l'insieme di tutti i sinistri per ersone danneggiate. UR 250,000 [] EUR 500,000 UR 2,500,000 [] EUR 3,000,00 p) PERDITE PATRIMONIALI: atrimoniali ?:	IMENTO: ima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per di di controlo di capitale, interessi e spese, per di di controlo di capitale, interessi e spese, per di

	(c)	PERIODO		DI		RETROATTIVITA':
		ero anni richiesto:			_	
	(=1)	EDANICHICIA.				
	(d) EUR	FRANCHIGIA: 2.500 □ EUR 5.000 □	EUR 10,000 □	EUR 15,000 🛘	EUR	
	LUN					
	(e)	CLAUSOLA GENERAL CO (attivazione clausola GEI SI☐ No☐	ONTRACTOR: II pro NERAL CONTRACTO	ponente richiede R)?	la rimozione dell'escluso	ine di cui all'art. 9 punto 18
	(f)	cessazione dell'attivitài?				aranzia Postuma in caso di
		Si – Per un periodo di 2 anr	ni∐ Si–Perυ	n periodo di 5 ann	i□ No□	
	(g)	(sottolimite fino ad Eur 500.	TUDIO: II propone .000 – Franchigia Eu	nte richiede l'inc r 250)?	lusione in garanzia dell	la conduzione dello Studio
	<u>05.</u>	SINISTROSITA' PREGRES	SSA:			
		Sono state avanzate ric , penale o deontologica no urativa, negli uitimi 5 anni? No 🏻	hieste di risarcimer ei confronti del pro	nto o sono state p ponente e/o di a	romosse azioni volte ad Icune delle persone per	accertare la responsabilita' le quali richiede copertura
	azion	are se il proponente e/o a al, omissioni o fattl dai quali p a, penale o deontologica del No 🏻	oossano derivare-ric	e per le quali si i chieste di risarcimo	ichlede copertura assic ento o azioni volte all'acc	urativa sia a conoscenza di certamento di responsabilita'
	CIRC	aso affermativo ad alcu Ostanza dalla Quale Po Ita polizza:	na delle suddette DSSA SCATURIRE UN	: Domande, SI PRI N SINISTRO RIENTRA	EGA DI FORNIRE – IN MER ANTE NELLA TIPOLOGIA	ITO A CIASCUN SINISTRO E/O DI COPERTURA OFFERTA DA
1	1. 2. 3.	Descrizione dell'evento d Indicazione delle date di Indicazione dei profili di re	accadimento, di de	nuncia e di definizio	one della pratica;	
IN ASSE	NZA DI	TALI INFORMAZIONI NON SARA	' POSSIBILE RILASCIA	RE UNA INDICAZION	NE DI PREMIO	
	<u>06.</u>	<u>DICHIARAZIONE</u>				
	II soff a.	oscritto, dichiara: che tutte le risposte aui :	contenute sono, do	po attenta verifica,	vere e corrette sulla bas	e delle proprie conoscenze e
	conv	inzioni				la-stipulazione del contratto di
	c. del c Propo l'obb	urazione che, qualora le Parti sotto contratto. In tale caso questo costa e la data di emissione di	scrivano la polizza i modulo sarà allega ella polizza si verific ente le variazioni m	n oggetto, accetta to alla polizza dive assero variazioni ris	che questa Proposta sia p nendo parte integrante di petto alle informazioni fori	resa come base per la stipula essa che, se tra la data della nite in questo modulo, accetta diritto di ritirare o modificare la
				ma	BERLIEFER STREET, STATE OF STA	
	Data			rma (
	Qual	ifica	N	ome Leggibile		1.10101794
r	La pr Le ric even un Ro relati	iti dei quali le Persone Assicuro eclamo futuro, a condizione o ive a tali eventi. o la scadenza della polizza, n	una polizza di respo itate per la prima vo ate vengano a cono che gli Assicuratori s ressun Reclamo poti	nsabilità nella formo olta alle Persone As scenza durante il pe iano informati, dura	sicurate durante il period eriodo di validità della poli unte il periodo di validità c a termini della polizza ste	ifica che la polizza copre: o di validità della polizza e gli zza e che potrebbero originare della polizza, delle Circostanze essa, anche se l'evento che ha validità della polizza.
_						
	29	4N100002 - Architects IONE 1.0 - 2014	Engineers - Fasc	cicolo Informa	tivo 1 0 ok.doc0	Page 29 of
	∨ ⊏につ	IUNE 1.0 " ZU14				

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:
1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» cosi' come sopra specificato;
2. di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce ai testo di polizza applicabile:
Firma
Data:
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall'articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell'ISVAP.
Firma
Data Data
DEFINIZIONI OPERE ALTO RISCHIO (punto 2.c del questionario)
FERROVIE
Linee ferroviarie, rotale, traversine, ghiala, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di
elemetria, con esclusione delle opere-civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni
FUNIVIE Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei costegni in linea.
GALLERIE íutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonchè gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e ovrappassi
DIGHE Barramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi
DPERE SUBACQUEE jutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua
PARCHI GIOCHI mpianti in parchi giochi e luna park, destinati all'utilizzo da parte del publico.

CONTINUOUS COVER CLAUSE

Nel caso in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, prima della decorrenza della presente polizza, di fatti o circostanze che avrebbero potuto dare adito a un Sinistro, e non abbia provveduto, prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a denunciare all'allora Assicuratore tali fatti o circostanze, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da tali fatti o circostanze, e avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Validità della presente polizza, a condizione che:

- a) l'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo a suo carico di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo, e
- b) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati, e fino al momento della notifica del Sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, per il tramite del Coverholder indicato nella scheda di copertura e
- c) gli Assicuratori si riservino la facoltà di ridurre il risarcimento dovuto ai termini di polizza in proporzione ad eventuali pregiudizi ad essi arrecati dalla mancata comunicazione da parte dell'Assicurato, prima della decorrenza della presente polizza, dei fatti o delle circostanze che danno adito al Sinistro.



TARIFFA RC PROFESSIONALE LLOYD'S INGEGNERI INFORMATICI

Fatturato\Massimale		€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€1.000.000 €1.500.000 €2.000.000 €2.500.000 €3.000.000		€ 5.000.000
€ 0 - 35.000	€ 292	€ 438	€ 584	€ 701	V/N	N/A	N/A	N/A
€ 35.001 - 50.000	€394	€ 552	€ 864	€ 1.051	€ 1.209	€ 1.678	€ 1.880	N/A
€ 50.001 100.000	€ 537	€730	€ 1.094	€1.238	€ 1.423	€ 1.978	€ 2.215	€ 3.356
€ 100.001 - 150.000	€876	€ 1.430	€ 1.652	€ 1.891	€ 2.175	€ 2.358	€ 2.641	€ 4.097
€ 150.001 - 200.000	€ 1.279	€ 1.921	€2.119	€ 2.484	€ 2.799	€3.029	€ 3.392	€ 4.465

Retroattività 2 anni compresi in tariffa, per retroattività 5 anni +20%

Franchigia € 2.500

Sinistri e/o circostanze nessuno

Premi lordi comprensivi di imposte (22,25%)